Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

VISTO il regolamento (CE)) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione di un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 7 del citato il regolamento (CE) n. 320/2006 che prevede l'assegnazione di un aiuto supplementare alla diversificazione del settore bieticolo-saccarifero, agli Stati membri che rinunciano almeno al 50% della propria quota nazionale di zucchero;

CONSIDERATO che in base al suddetto articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro può scegliere se destinare le risorse dell'aiuto supplementare agli interventi di diversificazione di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento e/o ai coltivatori di barbabietola da zucchero che cessano la produzione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione;

VISTA la decisione della Commissione n. 760 del 9 novembre 2006 che assegna all'Italia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo di euro 42.635.861,70 a titolo di aiuto supplementare alla diversificazione, previsto dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

VISTA la decisione della Commissione n. 278 del 23 aprile 2007 che assegna all'Italia, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo di euro 1.361.112,32 a titolo di aiuto supplementare alla diversificazione, previsto dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

TENUTO CONTO che le risorse derivanti dalla suddetta decisione n. 278 del 23 aprile 2007, sono riferite ad una cessione di quote relativa alla campagna di commercializzazione 2007-2008 ma conseguente ad un riporto di produzione dalla campagna di commercializzazione 2006-2007;

CONSIDERATO che l'importo complessivamente assegnato all'Italia con le decisioni suddette, a titolo di aiuto supplementare alla diversificazione, per la campagna di commercializzazione 2006-2007 e 2007-2008, ammonta ad euro 43.996.974,04;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 aprile 2006, n. 2581, relativa alle misure attuative della riforma della PAC nel settore dello zucchero, con la quale è stata sancita la scelta di destinare ai bieticoltori che cessano la produzione, l'intera dotazione finanziaria assegnata all'Italia a titolo di aiuto supplementare alla diversificazione del settore bieticolo-saccarifero;

TENUTO CONTO che l'art. 7 del citato regolamento (CE) n. 320/2006 prevede che l'aiuto ai coltivatori debba essere concesso sulla base di criteri obbiettivi e non discriminatori e che, pertanto, nell'erogazione dell'aiuto si debba tenere conto delle perdite risultanti dal processo di ristrutturazione;

VISTO il Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, sul quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito una intesa in data 21 dicembre 2006;

TENUTO CONTO che, in merito all'aiuto supplementare alla diversificazione, il predetto programma prevede che i criteri, obiettivi e non discriminatori, per l'assegnazione di detto aiuto, debbano essere coerenti con quanto già previsto a livello nazionale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 341 del 21 giugno 2006, attraverso il quale è stato stabilito il metodo per la ripartizione della quota di aiuto ex art. 3 del regolamento (CE) 320/2006, riservata ai coltivatori di barbabietola;

CONSIDERATO che in base al suddetto Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 341 del 21 giugno 2006, la ripartizione percentuale ai coltivatori di barbabietola dell'aiuto è commisurata alla differenza tra il quantitativo di saccarosio consegnato, in media, agli zuccherifici nelle tre campagne di commercializzazione che precedono quelle nella quale è avvenuta la rinuncia della quota, e il quantitativo consegnato nella campagna di commercializzazione in cui è avvenuta la rinuncia della quota, al netto della produzione eventualmente riportata;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 9 gennaio 2008, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1949 del 7 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 2008, recante individuazione degli uffici dirigenziali generali, ivi compresi gli uffici e i laboratori a livello periferico e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio;

VISTA la Legge n. 121 del 14 luglio 2008 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244".

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, l'ammontare complessivo di risorse per l'aiuto supplementare alla diversificazione, riferito alla produzione della campagna di commercializzazione 2006-2007, è pari ad euro 43.996.974,04.

Articolo 2

1. Possono beneficiare dell'aiuto i coltivatori di barbabietola che, nella campagna di commercializzazione 2006-2007, hanno cessato la produzione, interamente o parzialmente.

2. La ripartizione ai beneficiari dell'aiuto supplementare alla diversificazione è commisurata alla differenza tra il quantitativo di saccarosio consegnato, in media, agli zuccherifici nelle tre campagne di commercializzazione che precedono quelle nella quale è avvenuta la rinuncia della quota, e il

quantitativo consegnato nella campagna di commercializzazione in cui è avvenuta la rinuncia della quota, al netto della produzione eventualmente riportata.

3. Le campagne di commercializzazione di riferimento ai fini della ripartizione di cui al comma 2 sono le seguenti: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.

Articolo 3

1. Il pagamento dell'aiuto supplementare alla diversificazione ai coltivatori di barbabietola è effettuato dall'Organismo Pagatore AGEA

2. L'AGEA, nel rispetto dell'ammontare complessivo di risorse di cui all'art. 1, provvederà a determinare l'entità dell'aiuto alla supplementare alla diversificazione spettante ai singoli coltivatori di barbabietola in accordo con i principi stabiliti dall'art. 2;

3. Con successivi provvedimenti, AGEA procederà a determinare le modalità di presentazione delle domande della quota di aiuto nonché la documentazione a supporto delle domande stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO